




Comune dell'Aquila

Segreteria Generale

Città dell'Aquila

Prot n° 0050583 del 07/06/2021

INTERNA



Ai Signori Dirigenti

e. pc. Sindaco del Comune dell'Aquila

Pierluigi Biondi

SEDE

OGGETTO: D.L. 77 del 31 maggio 2021. Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione di snellimento delle procedure. Circolare.

Cari tutti,

il disposto normativo in oggetto citato contiene per gran parte indicazioni in ordine alla governance del PNRR ma vi sono all'interno alcune disposizioni che per parte riprendono anche modificando quanto già attuato dalla Legge 120/20 di conversione del D.L. 76/20.

Il decreto attua misure tese ad accelerare le procedure di realizzazione delle opere che saranno previste nel PNRR ma contiene, come vedremo, anche disposizioni di carattere generale.

Dagli artt. 1- 16 sostanzialmente il tema è quello delle governance per il PNRR (all'art. 7 si istituisce una nuova Authority a cui sono demandate le attività di prevenzione della corruzione per l'attuazione del PNRR in sostituzione di ANAC), dagli artt. 17-37 invece ci si occupa dei procedimenti attuativi con particolare riferimento alla VIA e alla transizione ecologica. Particolare rilevanza hanno invece le misure previste dagli artt. 38 e 41 che riguardano la transizione al digitale inserendo addirittura norme di carattere punitivo per violazione degli obblighi di transizione al digitale (art. 41).

In questa sede ci occuperemo principalmente del tema degli appalti pubblici. L'art. 49 modifica le soglie in materia di sub-appalto ma quello che più ci interessa è l'art. 51. Vengono infatti con detta norma modificate le disposizioni dell'art. 1 L. 120/20 di conversione del 76. In particolare è stabilito che le modifiche già attuate da detta norma hanno valenza sino alla data del 30 giugno 2023 sostituendo il termine iniziale che era quello del 31 dicembre 2021.

La norma stabilisce che si può procedere all'affidamento diretto per lavori sino all'importo di 150.000,00 e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importi inferiori a 139.000,00 euro. In questo caso la norma è più pregnante e dà più libertà rispetto

Comune dell'Aquila

www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila

Segreteria Generale

all'art.1 della L. 120/2020 indicando espressamente che l'affidamento diretto può essere effettuato anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il principio della rotazione.

Il D.L. 76/2020 come convertito non riportava tale dizione e in sede di interpretazione si era ritenuto di dover svolgere comunque un'indagine di mercato. In conseguenza di ciò tale disposto consente la più ampia libertà di individuazione dell'operatore nel rispetto però di quanto previsto dall'art. 30 D.gs. 50/2016 e smi.

La norma citata prevede la possibilità di intraprendere una procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150.000,00 euro e fino a un milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno cinque operatori se esistenti ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.548.000,00 euro).

Per la procedura negoziata è prevista la possibilità di scegliere tra il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa o quello del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale. Sono confermate fino al 30 giugno 2023 poi alcune sospensioni contenute nel Decreto Sblocca cantieri e in particolare la sospensione del divieto di appalto integrato e la sospensione dell'obbligo di avvalersi dell'Albo dei commissari istituiti presso l'ANAC.

Ulteriormente significativa è la previsione dell'art. 54 recante disposizioni per la ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo. Come già indicato in altre parti della presente, il disposto normativo è teso ad accelerare la realizzazione delle OOPP tant'è che, come già previsto anche dal D.L. 76 e dalla L. 120/20, sono inserite all'interno del D.L. 77/2021 disposizioni per la surroga del Dirigente o funzionario inadempiente o inerte. Ci si riferisce in particolare all'art. 61.

Si invia la presente quale primo contributo in attesa di quanto sarà previsto in sede di Legge di conversione, riservandomi quindi di produrre ulteriori e più approfondite indicazioni.

Colgo l'occasione per inviare i miei migliori saluti.

L'Aquila, 7/6/2021

Il Segretario Generale

Dot. Lucio Luzzetti